



COMUNE DI COLORNO
Provincia di Parma

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL
VERDE PUBBLICO**

CAPITOLATO TECNICO DI SERVIZIO

ANNI 2022 - 2023

COMMITTENTE: Comune di Colorno

DITTE: Accreditate SATER

novembre 2021

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO E CONSISTENZA

Il presente contratto ha per oggetto la manutenzione ordinaria e continuativa delle aree verdi (parchi, giardini, rotonde, cimiteri, aiuole e spartitraffico), per garantire adeguate condizioni di decoro e salubrità delle superfici erbose, delle siepi e degli arbusti, dislocati negli spazi a verde pubblico nel territorio di competenza del Comune di Colorno.

Le aree da comprendere per la gestione del verde pubblico sono le seguenti:

TABELLA 1 – SUPERFICI ERBOSE DI AREE VERDI E PARCHI URBANI (mulching o raccolta)

	ZONA 1	TIPOLOGIA	mq. area	n. sfalci	mq. annui sfalci
1	Parco Cardinazzi (*)+ Via Micheli	prato	22.230	9	200.070
2	Aranciaia + parch P.le 8 Marzo	prato	6.600	9	59.400
3	P.le Barvitus	prato	200	9	1.800
4	V Pertini, V Terracini (*), V Ferrari	prato	4.380	9	39.420
5	Stazione FFS, V Roma, V Piazzini, P.le Chevé-Vdei Mille-Du Tillot	prato	800	9	7.200
6	V Toscanini (*), V Puccini	prato	2.300	9	20.700
7	V Bottego	prato	660	9	5.940
8	V Cocconcelli	prato	1.530	9	13.770
9	V Jarrin (parte A)	prato	1.570	9	14.130
10	Pubblica Assistenza V Po	prato	857	9	7.713
11	V Torino (*), V Milano, V Napoli, V Europa, P.zze Trieste, Via Levacher	prato	3.470	9	31.230
12	V Gramsci, Ple Gandhi (*)	prato	4.000	9	36.000
13	V King	prato	602	9	5.418
14	V IV Novembre, V Martiri della Libertà, V S Rocco compreso incrocio	prato	4.510	9	40.590
15	V Allende (*), V Saragat	prato	4.420	9	39.780

16	V della Costituente	prato	9.450	9	85.050
17	P.le Bonini	prato	940	9	8.460
18	Palestra E. Ferrari	prato	1.250	9	11.250
19	Aiuole esterne Rotatoria Mons. Pasini	prato	450	9	4.050
20	Skatepark + area cani+parcheggio	prato	5.700	9	51.300
21	Scuola V Benassi	prato	3.800	9	34.200
22	Parco Le Campagne (*)	prato	10.400	9	93.600
23	Parco Madonnina Vedole (*)	prato	2.800	9	25.200
24	Sacca Q.re Porto Fluviale (*)	prato	1.350	9	12.150
25	Mezzano Rondani Str. Nuova (*)	prato	2.200	9	19.800
26	V XX Settembre	prato	374	9	3.366
27	V Lombardi + V Petitot	prato	540	9	4.860
28	Cimitero del Capoluogo	prato	6.960	9	62.640
29	Cimitero Frazione Mezzano Rondani	prato	610	9	5.490
30	Scuola dell'infanzia (*)	prato	3.800	11	41.800
TOTALI			108.753		986.377

TABELLA 2 - SUPERFICI ERBOSE DI CASSE ESPANSIONE IN AMBITO URBANO E AREA PAVIMENTATA CON GHIAIA ED ERBA (n. 5 volte anno)

	ZONA 2	TIPOLOGIA	mq. area	n. sfalci	mq. annui sfalci
--	--------	-----------	----------	-----------	------------------

1	Casse espansione V Mons. Pasini	superfici erbose	5.380	5	26.900
2	Cassa espansione Qre Maria Luigia	superfici erbose	2.700	5	13.500
3	V Farnese	superfici erbose	3.500	5	17.500
TOTALI			11.580		57.900

TABELLA 3 - SUPERFICI ERBOSE DEI SOVRAPPASSI ALLA VARIANTE SP343R ASOLANA E DELLE PARETI ARGINALI IN AMBITO URBANO (n. 3--5 volte anno)

	ZONA 3				TIPOLOGIA	mq. area	n. sfalci	mq. annui sfalci
1	Sovrappassi	Variante	SP343	Str	scarpate erbose	9.820	5	49.100
	Cadassa e Pelosa							
2	Argine V Mentana e V dei Mille				scarpate erbose	6.024	5	30.120
3	Argine V Piazzzi				scarpate erbose	940	5	4.700
4	Argine V Volontari del Sangue				scarpate erbose	2.665	5	13.325
5	V Farnese				scarpate erbose	300	5	1.500
6	Argine curva fraz. Vedole				scarpate erbose	510	5	2.550
7	Fosso parco le campagne				scarpate erbose	140	3	420
TOTALI						20.259		101.715

TABELLA 4 – SIEPI a sviluppo rapido (n. 4-6 volte anno)

	ZONA 4				TIPOLOGIA	m. sviluppo	n. tagli	m. annui tagli
--	---------------	--	--	--	------------------	--------------------	-----------------	-----------------------

1	V S. Rocco	siepe a sviluppo rapido	575	6	3.450
2	V Bottego	siepe a sviluppo rapido	150	6	900
3	P.le Vittorio Veneto	siepe a sviluppo rapido	165	4	660
4	V Martiri della Libertà	siepe a sviluppo rapido	170	5	850
5	V Po	siepe a sviluppo rapido	60	6	360
TOTALI			1.120		6.220

TABELLA E – SIEPI E ARBUSTI LINEARI a sviluppo lento (n. 2 volte anno)

	ZONA E	TIPOLOGIA	m. sviluppo	n. tagli	m. annui tagli
1	Parco Cardinazzi	siepe	90	2	180
2	Via Martiri della Libertà	siepe	140	2	280
3	P.le Barvitus	siepe	55	2	110
4	P.le 8 Marzo	arbusti	45	2	90
5	Via Pertini	siepe	65	2	130
6	Parco Madonnina	siepe	70	2	140
7	Str. Arg. Maestro Po di Sacca	arbusti	24	2	48
8	Sacca	siepe	100	2	200
9	Piazzale 2 giugno	siepe	60	2	120
10	Stazione FF.SS.+madonnina	siepe	40	2	80
11	Parco le Campagne	siepe	100	2	200
12	P.le Bonini	siepe	50	2	100
TOTALE			839		1.578

TABELLA F – FIORI E ARBUSTI DECORATIVI (n. 4 volte anno)

	ZONA F	TIPOLOGIA	m. sviluppo	n. tagli	m. annui tagli
1	Aiuole via Mentana e Via dei Mille	rose, arbusti	190	4	760
2	Via Terracini	rose, arbusti, siepi	149	4	596
3	Parco Cardinazzi	rose, arbusti, siepi	370	4	1.480
4	Aiuole Via IV novembre e Via 1°	rose, arbusti	75	4	300

Maggio

5	Parco Le Campagne	rose, arbusti	630	4	2.520
6	P.le Edel	rose, arbusti, siepi	655	4	2.620
7	Parco Madonnina	rose, arbusti	35	4	140

TOTALE MQ.

2104

8416

TABELLA G – IMPIANTI DI IRRIGAZIONE (n. 5 controlli anno)

	ZONA G	TIPOLOGIA	m. sviluppo	n. controlli	m. annui controlli
I	Via Mentana, Via dei Mille, Scuola media	irrigazione automatico a goccia	464	2	928

ZONA H - RACCOLTA FOGLIE -

Nel periodo autunnale (Settembre - Novembre), nei tratti di pedonali ciclabili di Via Volontari Sangue /Via Po/ Via Marconi, eseguire la raccolta del fogliame a terra con carico e trasporto a discarica autorizzata.

Prima di procedere con l'attivazione del servizio, dovrà essere effettuato un sopralluogo con il personale preposto incaricato dal Committente, al fine di rilevare, nelle aree suddette, eventuali situazioni di particolarità o potenziale rischio concordando idonee modalità che consentano di operare in sicurezza e secondo le regole dell'arte.

ART. 2 IMPORTO DELL'APPALTO E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'importo complessivo biennio a base di gara è di Euro **137.739,29 (IVA esclusa)**, di cui Euro **2.900,00 (IVA esclusa)** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo dei costi della manodopera predeterminato in fase di progetto, di cui all'art. 23, comma 16, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., è pari ad **€ 78.084,94**.

Il Committente si riserva, per motivi d'interesse pubblico, la facoltà di ridurre o aumentare il complesso delle prestazioni oggetto di gara durante il periodo di esecuzione del contratto nel limite del 20%.

Potrà pertanto escludere o aggiungere, anche in tutto o in parte uno o più aree o prestazioni.

Nel caso di riduzione o incremento del numero di impianti – aree – prestazioni, il corrispettivo verrà ricavato dai prezzi offerti in sede di gara, che sarà applicato all'intervento, sia in positivo che in negativo.

Con la partecipazione alla gara la ditta aggiudicataria riconosce di aver attentamente vagliato tutte le circostanze generali e particolari di tempo, di luogo e contrattuali, relative all'appalto stesso ed ogni e qualsiasi evento contingente in grado di influire sui prezzi dell'offerta e sull'esecuzione del servizio.

La ditta aggiudicataria non potrà quindi eccepire la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati e non considerati, a meno che tali elementi non appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile.

Si precisa che tutte le indicazioni, riportate nel presente documento e in quelli di gara, devono essere considerate come “fornite”, al fine di permettere all'Impresa aggiudicataria di rendersi conto del servizio che dovrà eseguire.

Pertanto nell'importo aggiudicato si devono intendere, ed in ogni caso si intenderanno comprese, quelle eventuali forniture ed attività che siano necessarie per dare un servizio pienamente efficiente.

I prezzi si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, salvo la variazione dell'aliquota IVA che eventualmente dovesse verificarsi nel corso del servizio.

La Ditta appaltatrice non potrà richiedere quindi in modo espresso la revisione dei prezzi per l'intera durata del servizio.

L'appalto in oggetto è definito appalto di servizi in economia ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett.s) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

L'appalto è contabilizzato a corpo. Gli stati di avanzamento verranno emessi ogni due mesi dietro presentazione di documentazione precisa dei lavori svolti, contabilizzati a misura, previa detrazione delle eventuali somme a titolo di penali contrattuali applicate nel bimestre di riferimento. Il pagamento avverrà a 30 giorni dalla data di accettazione della fattura. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico, come stabilito dall'art. 25 del D.L. 66/2014, riportando, per l'applicazione del sistema split payment ai sensi del D.M. 23/01/2015, la dicitura "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972".

Relativamente alle attività oggetto dell'appalto l'Amministrazione Comunale, secondo quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs 81/08 ha provveduto a valutare i rischi dati dalle attività interferenti e a redigere apposito DUVRI. L'appalto è costituito da un unico lotto poiché non economicamente conveniente suddividerlo in lotti e si ha interesse a garantire, altresì, la massima efficienza tramite una gestione unitaria dei servizi di che trattasi.

ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio avrà durata **dal 01/01/2022 al 31/12/2023**, salvo proroga eventualmente richiedibile da parte dell'Amministrazione nelle more delle procedure per un nuovo affidamento.

Il committente si riserva, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, di disporre l'esecuzione del servizio in via d'urgenza, nelle more della stipulazione del contratto.

ART. 4 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio sarà assegnato mediante affidamento diretto previa acquisizione di migliore preventivo-offerta **aggiudicato mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, e dell'art. 95, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 5 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI E STANDARD QUALITATIVI E CAM

La manutenzione dovrà essere effettuata in ottemperanza alle normative vigenti in materia con particolare attenzione a quanto indicato dal Decreto n. 63 del 10/03/2020 ad oggetto "Servizio di gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde" nonché del D.Lgs. 81/2008, secondo tempi e modalità indicate nel presente capitolato e dalle richieste della Direzione del Servizio del Committente, che si ispirino alla buona tecnica e alle norme stesse.

Durante l'esecuzione del Servizio la Ditta Appaltatrice dovrà applicare tutti quegli accorgimenti che possano ridurre al minimo le interruzioni ed i disagi alla viabilità, anche se non preventivamente concordati con l'ufficio di Direzione del Servizio.

Si evidenzia che la Ditta Appaltatrice rimarrà l'unica responsabile della perfetta riuscita del servizio e della piena rispondenza di esso alle condizioni di contratto.

La mancata sorveglianza del personale della Stazione appaltante non esonera l'Impresa dalle responsabilità dell'esatto adempimento degli ordini e della perfetta esecuzione dei servizi richiesti, nonché della scrupolosa osservanza delle regole dell'arte e dell'ottima qualità dei materiali impiegati, del rispetto delle normative vigenti in materia e riportate nel presente capitolato.

L'Amministrazione si riserva, a giudizio insindacabile della Direzione del Servizio del Committente ed in qualsiasi momento, anche posteriore all'esecuzione dei servizi, ogni più ampia facoltà di indagine e di sanzioni ivi compreso il rifacimento dei servizi mal eseguiti.

Il presente appalto prevede la manutenzione complessiva dei prati e delle essenze erbacee presenti nelle aree verdi e nelle aree di pertinenza di edifici scolastici e delle strutture cimiteriali nei cimiteri di proprietà del Comune di Colorno. Gli ambiti di manutenzione minimi richiesti riguardano le seguenti tipologie di lavorazioni:

1. taglio e mantenimento dei prati (zona 1-2-3)
2. raccolta delle foglie nelle aree verdi (tab. 1, F)
4. interventi di potatura siepi e aiuole fiorite (tab. 4, E, F)
6. gestione degli impianti di irrigazione (tab. G)

Le operazioni da eseguire dovranno rispettare i seguenti standard qualitativi minimi:

Lavorazione tipo 1. Prati “taglio e mantenimento dei prati”

L'appaltatore durante ognuno degli interventi previsti è tenuto:

1. al mantenimento dei prati mediante il taglio accurato dell'erba eseguito con mezzi meccanici e decespugliatore per le rifiniture, adottando tutti gli accorgimenti atti a non danneggiare le altre essenze piantumate; dopo il taglio l'erba dovrà avere un'altezza uniforme: non inferiore a cm 3 e non superiore a cm 5 per aree in tab. A, non inferiore a cm 4 e non superiore a cm 7 per aree in tab. B, non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 9 per aree in tab. C entro lo sviluppo di cm 5/12. E' comunque richiesto un numero minimo di 9 interventi all'anno Frequenza di taglio al raggiungimento dell'altezza massima di cm 12 (tab. A), cm 30 (tab. B) e cm 40 (tab. C); tenendo comunque in considerazione gli interventi annui complessivi previsti;
 2. ad effettuare la rifilatura dei cigli, dei marciapiedi, delle piste ciclabili, tangenti esterni ed interni alle zone di lavorazione e delle tombe/sepulture, ad effettuare la rifilatura degli spazi circostanti e compresi in attrezzature di gioco ludiche e arredi di varia natura, adottando tutti gli accorgimenti atti a non danneggiarli;
 3. ad asportare le erbe essenze infestanti da percorsi pedonali e/o ciclabili presenti all'interno delle aree;
 4. ad asportare eventuali polloni giovani presenti alla base delle alberature con particolare riguardo ai tigli presenti nelle aree;
 5. a raccogliere nelle aree da sfalciare, potare, decespugliare tutti i rifiuti presenti al suolo prima dell'intervento di sfalcio: nel caso di ritrovamento di rifiuti speciali la ditta appaltatrice dovrà segnalare il ritrovamento al servizio ambiente del Comune;
 6. ad utilizzare tecniche di taglio dell'erba a basso impatto ambientale in base alla localizzazione, estensione ed importanza dell'area verde da trattare quali il “*mulching*” (tagli frequenti, sminuzzamento dell'erba, non asporto del materiale di risulta) nei tappeti ornamentali o in contesti ad elevato valore storico-culturale mentre e nei parchi estensivi periferici.
 7. a segnalare immediatamente all'amministrazione aggiudicante, qualsiasi pianta o animale sospetto di essere invasivo, affinché siano presi opportuni provvedimenti appositamente concordati.
- Ove previsti sfalci con raccolta e a perdere, sulle aree gioco inserite all'interno dei parchi la raccolta va sempre e comunque effettuata.

L'appaltatore dovrà asportare entro ventiquattro ore i materiali di risulta dello sfalcio e quanto recuperato dall'accurata rastrellatura dell'intera superficie (tab. 1, 2). Non è ammesso l'utilizzo di autocarri di portata superiore ai 35 q.li per il carico e il trasporto dei materiali di risulta. Autocarri di portata superiore potranno essere utilizzati esclusivamente per quelle aree che consentono il carico del materiale da bordo strada esternamente al perimetro dei parchi e delle aree verdi.

Il materiale proveniente dai tagli dovrà essere caricato e trasportato in stazione ecologica negli orari di apertura. Tutte le operazioni dovranno essere eseguite seguendo le tecniche della buona pratica agraria e prestando attenzione ad evitare il danneggiamento delle piante e nel rispetto dei CAM.

Lavorazione tipo 2. “Raccolta foglie ”

Raccolta delle foglie cadute a terra in tutte le aree di cui alle tabelle H, compreso il conferimento presso centro di raccolta autorizzata.

Le operazioni di raccolta dovranno essere eseguite nei mesi autunnali e invernali con cadenza di n. 2 interventi al mese, da effettuarsi a distanza non inferiore di quindici giorni tra loro.

La raccolta delle foglie deve essere eseguita continuativamente in modo da avere sempre i percorsi e le aree pulite. Le foglie raccolte devono essere smaltite a cura e spese dell'appaltatore presso la stazione ecologica comunale.

La raccolta delle foglie deve avvenire con mezzi leggeri, non sono ammessi autocarri o mezzi di portata superiore ai 35 quintali a pieno carico sui percorsi pedonali e ciclabili sulle piste ciclo pedonali.

Tutte le operazioni dovranno essere eseguite seguendo le tecniche della buona pratica agraria e prestando attenzione ad evitare il danneggiamento delle piante e nel rispetto dei CAM.

Lavorazione tipo 3. “Interventi di potatura”

Dovranno essere eseguiti due interventi di potatura all'anno su cespugli, arbusti e piante (vedi tabelle D,E,F)

Si prevede la potatura per favorire la fioritura, contenere l'eccessivo sviluppo, conferire forma tipica o la sagoma prevista alla pianta per ottenere il migliore risultato estetico, rimuovere le parti secche, danneggiate o ammalate, evitare che le piante debordino su strade e marciapiedi o al di fuori delle aree predestinate. La risulta

dovrà essere raccolta e smaltita dopo ogni intervento di potatura, come anche le erbe infestanti presenti in prossimità della base delle siepi che dovranno essere rimosse.

Tutte le operazioni dovranno essere eseguite seguendo le tecniche della buona pratica agraria e prestando attenzione ad evitare il danneggiamento delle piante e nel rispetto dei CAM.

Lavorazione tipo 4. “Gestione degli impianti di irrigazione”

L'appaltatore dovrà gestire tutti gli impianti di irrigazione presenti nelle aree verdi e indicati in tabella G.

Sarà a carico dell'appaltatore l'apertura e chiusura degli impianti di irrigazione a inizio e fine stagione, il governo e il controllo del loro funzionamento. Inizio, durata e turni dell'irrigazione dovranno essere in funzione dell'andamento meteorologico e delle reali necessità delle piante.

Parametri di riferimento per la gestione dei volumi e turni di irrigazione:

- maggio - se necessario, fino a 4 40 ore circa alla settimana,
- giugno, luglio, agosto, fino a 7 circa 70 ore alla settimana,
- settembre - se necessario, fino a 4 ore alla settimana.

E' assolutamente vietato il funzionamento ininterrotto degli impianti, l'apertura e la chiusura dei quali dovrà essere ponderata in base alle effettive esigenze stagionali. Al termine del ciclo vegetativo, la ditta dovrà provvedere alla chiusura dell'impianto avendo cura di agire sulla valvola a monte del presso il contatore, lasciando libera quella in uscita.

E' richiesta inoltre una costante verifica dell'impianto, segnalando eventuali guasti all'Ufficio tecnico comunale esclusivamente tramite email.

Tutte le operazioni dovranno essere eseguite seguendo le tecniche della buona pratica agraria e prestando attenzione ad evitare il danneggiamento delle piante e nel rispetto dei CAM.

Interventi per l'eliminazione delle infestanti erbacee

Gli interventi riguardano l'eliminazione completa delle infestanti erbacee od arbustive lungo marciapiedi, parcheggi cordoli stradali, superfici ghiaiate sul territorio del comune di Colorno, in accordo e su richiesta dell'Ente. Tale servizio dovrà comprendere la pulizia delle aree oggetto di intervento e la raccolta ed asportazione dei residui vegetali.

Gli interventi, concordati con l'ufficio competente, dovranno essere eseguiti, secondo le modalità e le prescrizioni previste dal PAN e nel rispetto dei CAM.

In generale quindi gli interventi dovranno essere eseguiti mediante tecniche ecocompatibili; saranno preferite le tecniche a vapore e le schiume, o in alternativa attrezzature meccaniche.

Tutte le operazioni dovranno essere eseguite seguendo le tecniche della buona pratica agraria.

Dotazione minima e formazione del personale

La Ditta Appaltatrice deve garantire il possesso o la disponibilità dei seguenti mezzi in numero non inferiore a 2 unità per ogni tipologia:

- mezzi per il trasporto del personale in loco (autovetture, furgoni, ecc.);
- mezzi per il trasporto di attrezzature e di materiale di risulta (automezzi furgonati, automezzi con cassone di carico ed eventuale gru, ecc.);
- mezzi per lo sfalcio dell'erba (trattorini rasa erba, falciatrici, trattore con braccio trincia erba, ecc.);
- attrezzature per lo sfalcio dell'erba (decespugliatori, rasa erba semoventi, ecc.);
- attrezzature per potature e abbattimenti (motoseghe, tagliasiepi, forbici, ecc.)

La Ditta Appaltatrice deve garantire e dimostrare la presenza in organico di personale competente per effettuare la manutenzione oggetto del presente appalto, sia che trattasi di servizi di sfalcio che di potatura, controllo delle infestanti, decespugliatura e controllo degli impianti di irrigazione.

Personale che dovrà essere opportunamente formato anche ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza, in modo tale da garantire il servizio ultimato alla perfetta regola dell'arte.

Il personale addetto ai servizi di giardinaggio dovrà essere formato in tema di pratiche di giardinaggio ecocompatibile e deve saperle applicare nell'esecuzione del servizio richiesto.

Tale formazione deve comprendere argomenti quali:

- Tecniche di prevenzione dei danni provocati da parassiti, malattie e infestanti tramite scelta di specie di varietà di piante ed alberi e processi termici
- Pratiche di risparmio idrico ed energetico
- Gestione e raccolta differenziata dei rifiuti

Responsabilità tecnica

L'appaltatore è l'unico responsabile dell'effettuazione degli interventi in conformità alle buone regole della tecnica nel rispetto delle norme di cui al successivo art. 32 e comunque di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti al momento dell'intervento.

Essa si assume l'intera responsabilità del buon andamento del servizio, nonché dell'osservanza di tutte le forme contrattuali, delle vigenti disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni ed ogni **altro provvedimento teso a salvaguardare l'incolumità del personale operativo e dei terzi, nonché per evitare ogni e qualsiasi danno ai beni pubblici e privati.**

Ogni e più ampia responsabilità in caso di infortunio o danno ricadrà sulla Ditta Appaltatrice, restando il Committente sollevato da qualsiasi domanda di risarcimento o azione legale.

Condotta del Servizio

L'appaltatore deve provvedere alla condotta del servizio con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato come numero e professionalità.

Responsabilità e personale impiegato

Entro la data di consegna del servizio l'appaltatore dovrà individuare e comunicare al Responsabile del Procedimento per iscritto, anche a mezzo mail, il nominativo e recapito del Responsabile Tecnico della gestione del servizio e del suo eventuale sostituto.

Tale figura si rapporterà con la Direzione del Servizio del Committente in merito alle azioni tecniche inerenti lo svolgimento del Servizio e dovrà coordinare tutti i lavoratori impiegati nel servizio, compresi eventuali subappaltatori, vigilando affinché siano rispettate le norme di cui al D.Lgs. 81/2008.

Sempre prima dell'inizio effettivo del servizio il Responsabile Tecnico dovrà comunicare per iscritto alla Direzione del Servizio del Committente i nominativi di tutto il personale impiegato anche da parte di eventuali ditte appaltatrici.

Eventuali variazioni o avvicendamenti del personale dovranno essere tempestivamente comunicati alla Direzione del Servizio del Committente prima dell'impiego di dette maestranze.

Di ciascun lavoratore impiegato dovrà inoltre essere comunicata la relativa posizione contributiva e assicurativa.

Il Direttore del Servizio ha facoltà di allontanare dai luoghi di lavoro il personale eventualmente non ritenuto idoneo, che la Ditta Appaltatrice dovrà tempestivamente sostituire.

Tutte le comunicazioni che la Stazione Appaltante invierà al Responsabile Tecnico della gestione del servizio, relative alle modalità di esecuzione, ivi comprese le contestazioni degli addebiti, ecc., si intenderanno come validamente effettuate direttamente al titolare/legale rappresentante della Ditta Appaltatrice.

Il Responsabile Tecnico della Gestione del Servizio sarà, insieme all'Appaltatore, responsabile dell'applicazione di tutte le norme di legge vigenti soprattutto nel campo della prevenzione antinfortunistica con particolare attenzione agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. che interessino i servizi che l'Appaltatore dovrà eseguire.

Entrambi assumono quindi sopra sé la responsabilità penale e civile, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo e in special modo per infortuni, in dipendenza del presente appalto.

L'Appaltatore ed il Responsabile Tecnico dovranno mettere a disposizione personale specializzato e qualificato, in grado di svolgere i servizi commissionati alla perfetta regola dell'arte, entro i tempi stabiliti, attraverso l'uso dei mezzi e di tutte le attrezzature necessarie ad eseguire correttamente gli interventi sempre alla perfetta regola dell'arte.

Il personale deve essere inquadrato con contratti che rispettino integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, ivi comprese le contribuzioni a carico del datore di lavoro relative ai fondi di previdenza, di assistenza sanitaria e a tutti gli enti bilaterali previsti nei CCNL (8) citati. Ai sensi dell'art. 105, comma 9 del decreto legislativo n. 50/2016, l'aggiudicatario è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Il personale deve essere inquadrato con contratti che rispettino integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, ivi comprese le contribuzioni a carico del datore di lavoro relative ai fondi di previdenza, di assistenza sanitaria e a tutti gli enti bilaterali previsti nei CCNL (8) citati. Ai sensi dell'art. 105, comma 9 del decreto legislativo n. 50/2016, l'aggiudicatario è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Verifica di conformità

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

ART. 6 NOTIFICA GIORNALIERA DELLE PRESTAZIONI

L'impresa appaltatrice è tenuta a notificare preliminarmente all'Ufficio tecnico Comunale le prestazioni giornaliere che intende eseguire. Tale notifica deve avvenire al più tardi entro le ore 8.30 dello stesso giorno in cui si intende effettuare le lavorazioni, a mezzo e-mail inviata ad indirizzo che verrà comunicato agli indirizzi di riferimento forniti dall'Ufficio Tecnico comunale.

Al termine di ogni mese dovrà essere presentato il resoconto dei lavori svolti, riportante date e luoghi d'intervento, attività svolte e tempo impiegato, sulla base del quale saranno stilati gli stati di avanzamento lavori.

ART. 7 ONERI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE

Sono a carico della ditta appaltatrice gli oneri riportati ai punti seguenti.

- 1) Tutte le spese necessarie a poter svolgere il servizio, compresa la manutenzione e mantenimento in esercizio di veicoli e attrezzature da lavoro, la manodopera del personale, la sua corretta formazione e il possesso dei relativi permessi per l'uso di mezzi, attrezzature e prodotti, l'acquisto di specifici attrezzi o macchinari, la segnaletica per delimitare il cantiere durante i lavori, i D.P.I. per il personale ogni onere assicurativo ed ogni altro onere diretto ed indiretto;
- 2) Il rispetto delle normative di riferimento per l'espletamento del servizio e per le attrezzature impiegate;
- 3) La gestione dei sinistri e l'eventuale risarcimento danni provocati a terzi durante l'espletamento del servizio;
- 4) La gestione dei sinistri e l'eventuale risarcimento danni provocati alle reti di pubblico servizio, salvo i casi in cui alla ditta non fosse stata data informazione della loro presenza;
- 5) L'organizzazione dei lavori in modo da non creare interferenze con eventuali manifestazioni interessanti la zona;
- 6) La redazione di apposito POS prima di avviare il servizio
- 7) apposizione di segnaletica di sicurezza conforme a quanto prescritto dalle vigenti disposizioni in materia di esecuzione dei lavori;
- 8) L'impegno a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, coordinandosi con il Committente per gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi, oltre a informarsi della presenza di eventuali rischi dovuti alle interferenze;
- 9) Il rispetto del DUVRI (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze) redatto dal Committente in caso di interferenze con proprie attività;
- 10) L'impegno a osservare e fare osservare le disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.;
- 11) L'osservanza del Capitolato Tecnico, del capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche di competenza del Ministero LL.PP., approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145, ordini e suggerimenti impartiti di volta in volta dall'Amministrazione appaltante;
- 12) Eventuali spese conseguenti alla stipula del contratto.
- 13) lo smaltimento di tutti i rifiuti derivanti dall'attività, anche se speciali o tossico nocivi nonché scarti, macerie ed altre immondizie, ed i relativi oneri anche fiscali

Si sottolinea che, nelle more della procedura per la Realizzazione del Nuovo Centro di Raccolta Comunale prevista nel corso dell'annualità 2022, l'appaltatore dovrà conferire il materiale di risulta delle operazioni di manutenzione presso apposite stazioni ecologiche su indicazione della stazione appaltante. (entro 15 km).

Inoltre:

- a) avere provveduto a nominare il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione; c. avere nominato il Medico Competente;
- b) avere nominato e formato gli addetti alle emergenze, in particolare addetti antincendio ed addetti al primo soccorso che dovranno essere presenti in cantiere;
- c) avere a disposizione in cantiere le principali dotazioni di emergenza (estintore a polvere, pacchetto di medicazione, cellulare per le telefonate di emergenza);
- f. aver dato corso a programmi di informazione e formazione dei lavoratori; g. aver dotato i propri dipendenti dei Dispositivi di Protezione Individuale adeguati alle mansioni svolte da ciascun lavoratore ed a tutela dal rischio infortunistico, rischio biologico, rischio chimico; rischio elettrico e da altri eventuali rischi individuati nel corso dell'attività;

Norme generali di comportamento:

1. prima dell'arrivo presso le unità oggetto delle lavorazioni, comunicazione per iscritto delle generalità del personale che opererà nelle unità stesse; eventuali variazioni andranno tempestivamente segnalate per iscritto;
2. divieto di utilizzare attrezzature di proprietà del Committente;
3. obbligo di ottemperare alle disposizioni specificatamente previste dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
4. rispetto delle normative vigenti in campo ambientale applicabili all'attività oggetto dell'appalto;
5. divieto di compiere di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possano perciò compromettere la sicurezza anche di altre persone;
6. custodia delle attrezzature e dei materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, completamente a cura e rischio dell'Appaltatore che dovrà provvedere alle relative incombenze;
7. introduzione di materiali e/o attrezzature pericolose è subordinata a preventiva autorizzazione;
8. obbligo di utilizzare attrezzature, macchine, utensili, conformi alle vigenti prescrizioni in materia di prevenzione infortuni, che devono trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza; tali condizioni devono essere mantenute nel tempo;
9. obbligo di utilizzare dispositivi di protezione individuale appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni effettuate;
10. il Committente ha facoltà di effettuare sopralluoghi durante lo svolgimento dei lavori intervenendo qualora non si riscontrino le garanzie di sicurezza;
11. a lavori ultimati la zona interessata deve essere sgombra e libera da macchinari, materiali di risulta, rottami da smaltire a carico della Ditta affidataria secondo la vigente normativa.
12. Divieto di occupare la Sede Stradale Per Le Operazioni Di Tagli Siepi E Manutenzione Del Verde; Nel Caso L'occupazione Fosse Necessaria Valutare Con La Direzione Lavori Le Procedure Più Idonee Per Le Dovute Autorizzazioni E Predisposizione Segnaletica E Ordinanze;
13. di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune di Colorno e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

Prima di dare inizio ai lavori la ditta avrà già provveduto alla verifica delle aree e delle condizioni dei terreni su cui il servizio di manutenzione dovrà operare. Questo al fine di rilevare ostacoli, reti tecnologiche, impedimenti, pericoli eventualmente presenti, così da individuare strategie e tecniche risolutive. Resterà in solido responsabile di ogni eventuale danno arrecato alle reti di pubblico servizio.

ART. 8 – RESPONSABILITÀ CIVILE – ASSICURAZIONI E CAUZIONE DEFINITIVA

La Ditta Appaltatrice è considerata pienamente responsabile dei danni causati al Comune e a terzi - sia alle persone sia alle cose - nell'esecuzione del complesso delle attività e servizi formanti oggetto dell'appalto, ovvero in dipendenza di manchevolezze e trascuratezze nell'esecuzione degli adempimenti contrattuali e dei quali danni fosse chiamato a rispondere il Comune, mallevando integralmente quest'ultimo ed i suoi

amministratori, dipendenti e collaboratori, da qualsiasi richiesta o pretesa risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti dei richiamati soggetti e da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Per tutti i servizi appaltati l'impresa dovrà comprovare di essere in possesso - producendone copia all'Ufficio del Comune che ne abbia fatto richiesta entro il termine precisato nella stessa - di un contratto assicurativo della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), con massimale unico non inferiore a **Euro 1.500.000,00 per sinistro**, che tenga indenne il Committente da tutti i rischi derivanti dall'esecuzione dell'appalto, per danni diretti ed indiretti a cose o persone sia dell'Amministrazione che di terzi con copertura estesa alla Responsabilità Civile verso i prestatori d'opera (RCO), subordinati e parasubordinati, con massimale non inferiore a **Euro 1.500.000,00 per sinistro**, indipendentemente dal numero dei prestatori d'opera infortunati. L'anzidetta assicurazione deve prevedere

- l'estensione del novero dei terzi a:
 - titolari e dipendenti o addetti di ditte terze (fornitori, ecc.) e in genere le persone fisiche che partecipino ad attività complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;
 - professionisti e consulenti in genere e loro prestatori di lavoro o addetti;
 - stagisti, tirocinanti e partecipanti ad attività di formazione in genere.
- l'estensione dell'assicurazione alla R.C. derivante dalla proprietà e/o conduzione e/o esercizio di qualsiasi bene utilizzato per l'espletamento del servizio;
- l'estensione dell'assicurazione alla R.C. personale dei dipendenti e dei collaboratori a qualunque titolo della ditta appaltatrice, compresa la R.C. personale di dipendenti e preposti riconducibile allo svolgimento degli incarichi e delle attività di "datore di lavoro" e "responsabile del servizio di prevenzione e protezione", ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (T.U. sulla sicurezza del lavoro) e delle successive modifiche ed integrazioni;
- la rinuncia alla rivalsa verso il Comune;
- l'estensione dell'assicurazione alla R.C. per danni a cose di terzi, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o di persone delle quali lo stesso debba rispondere ovvero detenute dai medesimi;
- l'estensione dell'assicurazione RCO ai danni non rientranti nella disciplina INAIL - o eccedenti le prestazioni dalla stessa previste - cagionati, per morte e lesioni, ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati.

Resta a carico della Ditta Appaltatrice il risarcimento dell'ammontare dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione dell'insufficienza dell'assicurazione, la cui stipula non esonera la stessa Ditta Appaltatrice dal complesso delle responsabilità ad essa riconducibili ai sensi di legge.

Cauzione definitiva

L'aggiudicatario, prima della stipulazione del contratto, deve costituire la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, nella misura del 10% dell'importo del contratto al netto di Iva, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che il committente dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte dell'aggiudicatario, ivi compreso il maggior prezzo che dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione dell'appalto aggiudicato all'aggiudicatario in caso di risoluzione del contratto per inadempienze della stessa. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione contraente. L'aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il committente fosse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. Lo svincolo definitivo sarà autorizzato con apposito provvedimento, da adottarsi entro e non un mese dalla scadenza del contratto, in assenza di controversia. Qualora l'affidatario dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, il committente avrà la facoltà di rivalersi su tutto il deposito cauzionale, fatta salva ogni altra azione di risarcimento danni.

ART. 9 - DISPOSIZIONI AFFERENTI IL PERSONALE -

Il personale impiegato per l'esecuzione del servizio deve essere professionalmente idoneo, istruito sulle operazioni da eseguire e sulle procedure di sicurezza; il personale dell'Ufficio tecnico è autorizzato e tenuto ad allontanare immediatamente dalle aree il personale che non rispetta le norme contenute nel presente Capitolato

Speciale d'Appalto senza che l'impresa possa avanzare rivalsa alcuna in ordine all'interruzione delle operazioni.

L'esecuzione di qualsiasi intervento concernente il servizio verrà condotto con la massima precisione e perizia, nell'osservanza delle regole dell'arte considerata la peculiarità delle operazioni e del territorio e secondo le disposizioni che verranno impartite dall'Ufficio tecnico.

La ditta appaltatrice dovrà ottemperare a tutte le disposizioni prescritte da leggi e regolamenti per la prevenzione degli infortuni; alla stessa fanno carico le protezioni e qualsiasi altro onere ed attrezzatura necessarie per l'esecuzione delle operazioni.

L'impresa è tenuta all'osservanza delle vigenti norme relative alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità, la vecchiaia ecc. nonché delle altre disposizioni che dovessero intervenire in corso d'appalto, comprese le disposizioni di legge relative alle assunzioni obbligatorie.

L'impresa deve applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi dello stesso con gli operai dipendenti.

I pagamenti all'impresa appaltatrice degli acconti e del saldo non verranno effettuati sino a quando non verrà rilasciato il documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte degli enti preposti.

ART. 10 - DISPOSIZIONI AFFERENTI I MEZZI E LE ATTREZZATURE -

Gli automezzi, i mezzi operativi e le attrezzature impiegate devono essere in perfetta efficienza e rispondere alle norme vigenti in materia di sicurezza, rumore e inquinamento. Il personale dell'Ufficio tecnico è autorizzato e tenuto a respingere e allontanare dal parco le attrezzature ed i mezzi ritenuti non sicuri o non idonei o dannosi per gli operatori o gli utenti, senza che l'impresa appaltatrice possa avanzare alcuna rivalsa in ordine all'interruzione delle operazioni. I mezzi utilizzati devono rispondere alla conformità prevista nel Codice della Strada e dalle altre norme vigenti in materia.

Non è consentito il ricovero, anche temporaneo, di mezzi e attrezzature presso le aree verdi.

ART. 11 – SUBAPPALTO -

1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice di cui al D.Lgs 50/2016 eseguono in proprio lavori, servizi e forniture compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo. *(comma così modificato dall'art. 49, comma 1, lettera b), sub. 1), della legge n. 108 del 2021)*

2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7. *(terzo periodo così sostituito dall'art. 49, comma 2, lettera a), della legge n. 108 del 2021)*

(per i contratti di subfornitura si veda la legge n. 192 del 1998, per i subappalti non autorizzati si veda la legge n. 646 del 1982)

3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; (lettera che sarà soppressa dall'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge europea approvata dal Senato e in discussione alla Camera, di prossima approvazione definitiva nel 2021)

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria [e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80];

(lettera che sarà così modificata dall'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge europea approvata dal Senato e in discussione alla Camera, di prossima approvazione definitiva nel 2021)

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. (lettera che sarà soppressa dall'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge europea approvata dal Senato e in discussione alla Camera, di prossima approvazione definitiva nel 2021)

5. (abrogato dall'art. 49, comma 2, lettera b), legge n. 108 del 2021)

6. (fino al 30 giugno 2023 il presente comma è sospeso, ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019, termine differito dall'art. 13, comma 2, lettera c), legge n. 21 del 2021 e dall'art. 49 della legge n. 108 del 2021) (il comma sarà abrogato dall'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge europea approvata dal Senato e in discussione alla Camera, di prossima approvazione definitiva nel 2021)

7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. *(comma così modificato dall'art. 49, comma 2, lettera b-bis), della legge n. 108 del 2021)*

8. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo. *(rectius: di cui al secondo periodo) (primo periodo così sostituito dall'art. 49, comma 2, lettera c), legge n. 108 del 2021)*

9. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché

copia del piano di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

10. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6.

11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

12. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

14. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

(comma così modificato dall'art. 49, comma 1, lettera b), sub. 2), legge n. 108 del 2021)

15. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

16. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

17. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

18. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

19. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorponabili; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle

disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

21. E' fatta salva la facoltà per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel rispetto della normativa comunitaria vigente e dei principi dell'ordinamento comunitario, di disciplinare ulteriori casi di pagamento diretto dei subappaltatori.

22. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera b), all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.

ART. 12 PENALI IN CASO DI INADEMPIENZA

L'inadempienza agli obblighi contrattuali da parte della Ditta Appaltatrice potrà comportare una riduzione del compenso pattuito per il minor servizio prestato e per il danno arrecato, nonché l'applicazione dei provvedimenti indicati nel presente capitolato e delle penali di seguito riportate:

per ogni intervento eseguito con ritardo rispetto alle tempistiche concordate in forma scritta e non comunicato al Committente, come altresì la mancata esecuzione di un servizio oltre il settimo giorno naturale e successivo dalla data di richiesta intervento, comporterà l'applicazione di una penale pecuniaria pari all'1 per mille dell'importo del contratto per ciascun servizio/intervento non eseguito e/o eseguito in ritardo;

- per ogni mancata comunicazione sia degli interventi eseguiti ovvero per mancato inoltro del *"rapporto di intervento"* così come indicato all'art. 2 del presente capitolato, che di quanto specificato nel presente capitolato quali ad esempio comunicazione del nominativo del responsabile tecnico e del personale impiegato, programmazione servizi e luoghi di intervento, ecc., verrà applicata una penale pecuniaria pari all'1 per mille dell'importo del contratto;
- per ogni violazione alle disposizioni di cui all'art. 28 del presente capitolato comporterà l'applicazione di una penale commisurata al tipo di violazione commessa, ad insindacabile giudizio della Direzione del Servizio, oltre a quanto previsto nel medesimo articolo 28.

Qualora, dopo un richiamo scritto del R.U.P. all'osservanza di uno qualsiasi dei patti e degli obblighi contrattuali assunti, l'assuntore non ottemperasse a tale richiamo, l'ufficio della Direzione del Servizio del Committente potrà applicare una ulteriore penale pari all'1 per mille dell'importo del contratto reiterabile in caso di mancato adempimento.

Questo fra l'altro potrà avvenire per inadempienze del tipo:

- mancata o ritardata fornitura di relazioni conseguenti a sopralluoghi dovuti al mancato rispetto della pubblica incolumità o presunti danni subiti dal Committente;
- continua fornitura di dati insufficienti od errati, che non permettano l'esecuzione degli accertamenti e delle verifiche relative a quanto specificato nel presente capitolato, non permettano controlli e la redazione della contabilità dei servizi eseguiti;
- vestiario e/o comportamento indecoroso del personale operativo;
- mancato rispetto delle norme di sicurezza;
- ritardato allontanamento di subappaltatori, operatori e tecnici non graditi dal R.U.P. e/o dal Direttore del Servizio;
- mancata assistenza in fase di controllo dell'andamento del servizio e degli interventi.

Il pagamento della penale non solleva la Ditta Appaltatrice da ogni onere, obbligo e qualsivoglia responsabilità conseguente l'inadempienza rilevata.

La contestazione delle inadempienze sarà eseguita a cura del Committente con apposito ordine di servizio e sarà inviato per iscritto alla Ditta Appaltatrice assegnando un termine perentorio per adempiere, trascorso inutilmente detto termine, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto – vedi successivo art. 26.

L'ammontare delle penali non potrà in ogni caso superare il 10% dell'importo contrattuale, pena la risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Committente a causa dei ritardi.

ART. 13 – DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE

Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati da cause imprevedibili per le quali l'Appaltatore non abbia omesso (dimostrandolo) le normali cautele atte ad evitarli.

I danni che la Ditta Appaltatrice ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunziati immediatamente al Committente in via informatica e confermati entro cinque giorni dall'inizio mediante raccomandata sotto pena di decadenza dal diritto di risarcimento.

ART. 13 – CONTRATTO E DURATA DEL SERVIZIO -

Fanno parte integrante del contratto d'appalto il presente Capitolato Tecnico di Servizio, **il computo metrico estimativo** e l'offerta presentata in gara dalla ditta aggiudicataria. Il Contratto si esaurirà a seguito della Relazione di regolare esecuzione a firma di Direttore dei Lavori e comunque entro e non oltre il giorno (fine contratto).

ART. 14 – CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI -

In generale l'impresa dovrà seguire un cronoprogramma elaborato in collaborazione con il Direttore dei lavori. Nell'ambito di ogni singolo intervento di sfalcio, l'impresa avrà la facoltà di sviluppare gli interventi sulle singole aree nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nei termini contrattuali e in quelli previsti dal cronoprogramma, purché a giudizio del Direttore dei lavori, le modalità prescelte non risultino pregiudizievoli alla buona riuscita degli stessi ed agli interessi del Comune di Colorno. Il Comune di Colorno si riserva il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato intervento su specifiche aree che verranno indicate, entro un congruo termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione delle prestazioni nel modo che riterrà più conveniente, senza che l'impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi; la ditta avrà l'obbligo di eseguire gli interventi sulle specifiche aree che vengono indicate dal Direttore dei lavori entro il termine che dallo stesso sarà indicato.

ART. 15 - RESCSSIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO -

La sottoscrizione del presente capitolato al momento dell'affidamento del servizio, sancisce le condizioni e gli obblighi reciproci. Salvo gli altri casi previsti dalla Legge si procede alla risoluzione del contratto nei casi di seguito riportati.

- 1) quando il Comune e la Ditta, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso, indicato all'art. 2;
- 2) frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte del presente capitolato, cessazione di attività; in questo caso alla ditta saranno comunque applicate le penali all'art. 7. In dettaglio, tra le cause rientranti alle voci grave negligenza e inadempimento, si considerano i seguenti comportamenti:
 - dopo n. 4 ritardi compresi tra 3 e 13 giorni per i casi previsti all'art. 8 commi 1 e 2;
 - dopo n. 2 ritardi superiori a 14 giorni per i casi previsti all'art. 8 commi 1 e 2;
- 3) cessione dell'azienda, ove il Comune decida di non continuare il rapporto contrattuale con l'acquirente;
- 4) ove il Comune, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse.

La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente. L'avvio e la conclusione del procedimento sono comunicati alla Ditta con lettera raccomandata A/R.

ART. 16 - CLAUSOLA SULLA TRACCIABILITA' FINANZIARIA E CLAUSOLA RISOLUTIVAESPRESSA (Legge 13 agosto 2010, n. 136)

Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 l'appaltatore assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata legge. Le transazioni relative al presente appalto dovranno transitare solo ed esclusivamente per mezzo di banche ovvero della società Poste italiane Spa. Il contratto di appalto stipulato a seguito di affidamento del presente appalto potrà essere risolto in attuazione dell'art. 1456 c.c., laddove la stazione appaltante ritenga di avvalersi della clausola risolutiva espressa, allorquando le transazioni oggetto del contratto vengano effettuate senza l'utilizzo di banche o della società Poste italiane Spa. In attuazione degli obblighi previsti dalla legge 136/2010 inoltre l'appaltatore dichiarerà, in sede contrattuale, che in ogni contratto di

subappalto o subcontratto inerente il rapporto negoziale in oggetto conterrà, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

ART. 17 – CONTROVERSIE -

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione del contratto, sarà decisa dal Tribunale di Parma, che deciderà secondo equità e senza formalità di procedura.

ART. 18 – VARIE -

Per tutto quanto non previsto nel presente atto si rinvia alle norme vigenti in materia di appalti dei pubblici servizi.

ART. 19 - ALLEGATI -

Fanno parte integrante del presente Capitolato i seguenti allegati:

- 1) Documento Unico per la Valutazione dei Rischi Interferenti Preliminare (ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.);**
- 2) Computo metrico estimativo**

lì _____

PER IL COMUNE DI COLORNO

PER LA DITTA